

STUDIO LEGALE

Avv. Fortunato Niro
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
PEC: avvocato.niro@cnfpec.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis n. 5647/2019 pubblicata il 25.10.2019)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G.N. 8051/2019;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

-Nome dei ricorrenti:

Raffaella Abbate, Maria Alfieri, Giovanni Aliberti, Francesca Alparone, Carmela Amorese, Elvira Anania, Filippa Antinoro, Maria Letizia Rosa Barbaro, Francesca Barbuscio, Domenica Barilaro, Umberto Bartolotta, Carla Boiano, Elisa Bonomo, Bernardetta Bottino, Mariangela Buchicchio, Carmen Calipari, Amelia Cama, Piera Daniela Cammarata, Silvana Cannavò, Nunziatina Cappelli, Simona Carbone, Stefania Letizia Caridi, Alessandra Agata Caruso, Domenica Castagna, Maria Cristina Catalano, Serafina Cavaliere, Rosa Cavallaro, Eleonora Centrone, Alessandra Cerritelli, Amelia Ciabrone, Aureliana Cinelli, Annamaria Colaminè, Petronilla Colella, Donatella Collalti, Nicolina Colurso, Enza Coppola, Maria Cristina Cricchio, Marinella Cristadoro, Maria Rosaria De Angelis, Francesca De Bernardo, Annamaria De Gaetano, Gabriella De Gaetano, Lucia Antonella De Renzo, Sara De Sisto, Ivana Di Bernardo, Rosalba Di Biase, Olga Di Capua, Anna Maria Di Giovine, Simona Di Maio, Carmela Di Salvo, Salvatore D'Onofrio, Antonella Evangelista, Maria Felice, Giuseppina Ferone, Daniela Concetta Pia Ferrucci, Vittorio Forgione, Carmelina Fucci, Francesca Furco, Teresa Fusto, Rossella Giannubilo, Luigia Gravino, Consolata Grillo, Paola Grisafi, Pina Guidone, Pasquale Iadaresta, Daniela Iandolo, Fausto Iaria, Delia Inguaggiato, Marianna Iuliani, Gaetano Massimiliano La Marca, Nella L'Abbate, Erika Laganà, Giusi Lauria, Antonio Leo Virisario, Michele Leone, Silvia Lepore, Simonetta Loni, Nunzio Lops, Ester Lupoli, Antonella Macciocca, Bina Rosa Madeo, Elisabetta Mainieri, Anna Malafrente, Rosita Mancini, Rosanna Maria Marchese, Simona Marino, Anna Maria Martino, Valeria Masala, Giuseppina Matrone, Gemma Menduto, Monia Miglionico, Concetta Milazzo, Emilia Milazzo, Gaetano Morreale, Carmelo Morreale, Anna Napolitano, Annalisa Nembrotte Menna, Antonietta Novario, Manuela Nuvoloni, Mara Oliveto, Francesco Palmisano, Maria Francesca Pellegrino, Italo Pendenza, Agata Pensabene, Tiziana Petrella, Nadia Petrella, Cristina Picciano, Giuseppina Pinelli, Santa Pirruccio, Irene Piscitello, Caterina Policaro, Vincenza Polimeni, Maria Provenzano, Luigi Renga, Maria Luisa Rinaldi, Chiara Robbiano, Rosanna Romano, Annalisa Ronzino, Vincenzo Russo, Antonietta Saggese, Maria Lucrezia Saletta, Anna Lucia Filomena Santilli, Carmela Serpico, Katiuscia Sesto, Anna Silvestro, Sebastiano Massimo Spataro, Paola Spedale, Piera Surdi, Simona Cesira Tassone, Monica Tomarchio, Maria Tomei, Francesca Trocchia, Antonella Trombetta, Giuseppe Trunfio, Valentina Tumminello, Sara Vargiu, Sandra Veramessa, Antonia Maria Viggiani, Maria Concetta Zara

- Amministrazione intimata:

MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la

Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

NOTIFICATO ANCHE AI CONTROINTERESSATI:

MARIA CARMELA CIRCELLI, nata a Benevento il 03.10.1970, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, C.F. CRCMCR70R43A783Z

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso:

- Estremi dei provvedimenti impugnati:

- **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), **n. 374 del 24 aprile 2019**, recante norme per “*l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022*”, nella parte in cui, all'**art. 1** pur **prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata “IV”, la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analoga possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;**
- dell'**art. 9, del medesimo D.M. n. 374 del 2019** rubricato “*Modalità di presentazione delle domande*” nella parte in cui stabilisce che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), corredate dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, devono essere presentate entro e non oltre il **16 maggio 2019 (prorogata poi al 20 maggio 2019** in virtù di nota MIUR prot. N. 22678 del 14.05.2019) esclusivamente con **modalità telematica**, laddove, ai **commi 4 lettera a) e b) e 5** stabilisce che “[...] *Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull' home page del sito internet di questo Ministero [...] Inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento”, presente sul sito internet del Ministero [...] Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione*”; **nonché dell'art. 10**, del D.M. n. 374/2019, rubricato “*Regolarizzazioni e esclusioni*”, laddove, al comma 2, lettera b), stabilisce che “[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5 [...]”;
- dell'**art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019** rubricato “*Graduatorie d'istituto*” nella parte in cui ai **commi 1 e 2** nel prevedere “[...] *Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. [...] Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto, secondo le modalità di cui*

all'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131", **non contempla analogha possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria d'istituto ai ricorrenti**, nella loro qualità di **personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie d'istituto di I fascia, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).**

- dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato "Graduatorie d'istituto" nella parte in cui al **comma 5 lettera a) e b)** nel prevedere "La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini: **a)** registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero; **b)** inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero stabilisce che la **domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica.**

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- del **D.M. n. 53 del 14/06/2012**, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.**
- delle seguenti **graduatorie ad esaurimento definitive ripubblicate, ai sensi del DM 374/2019**, dai vari Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia – qui resistenti – **valide per l'anno scolastico 2019/2022, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) come da TABELLA che segue**, nelle parti in cui **non prevedono l'inserimento dei ricorrenti**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	PRIMARIA
Agrigento	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019
Alessandria	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019
Ancona	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019
Arezzo	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019
Ascoli Piceno	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019
Asti	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019
Avellino	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019
Bari	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019
Belluno	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019
Benevento	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019
Bergamo	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019
Biella	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019
Brescia	pubblicato il 08-08-2019
Brindisi	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019
Cagliari	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019
Caltanissetta	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Campobasso	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019
Caserta	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019
Catania	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019

Catanzaro	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019
Chieti	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019
Cremona	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019
Crotone	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo	decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019
Enna	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Ferrara	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019
Firenze	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019
Foggia	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019
Forlì-Cesena	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019
Frosinone	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019
Genova	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019
Gorizia	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019
Grosseto	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019
Imperia	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019
Isernia	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019
La Spezia	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019
Latina	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019
Lecce	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019
Lecco	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019
Lucca	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019
Macerata	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019
Mantova	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019
Matera	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019
Messina	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019
Milano	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019
Modena	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019
Napoli	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019
Novara	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019
Pavia	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019

Pesaro e Urbino	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019
Pescara	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019
Piacenza	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//
Pisa	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019
Pistoia	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019
Pordenone	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019
Potenza	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019
Prato	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019
Ragusa	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019
Ravenna	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019
Reggio Calabria	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019
Reggio Emilia	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019
Rieti	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019
Rimini	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019
Roma	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019
Rovigo	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019
Salerno	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019
Sassari	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019
Savona	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019
Siena	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019
Siracusa	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019
Sondrio	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019
Taranto	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019
Teramo	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019
Terni	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019
Torino	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019
Trapani	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019
Treviso	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019
Trieste	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019
Udine	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019
Varese	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019
Venezia	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019
Verbano-Cusio-Ossola	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019
Vercelli	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019
Verona	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019
Vibo Valentia	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019
Vicenza	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019
Viterbo	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di**

abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento

- Sunto dei motivi del ricorso:

-Ricorrenti insegnanti precari tutti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale e, in quanto tali, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso PPPP, hanno presentato tempestiva domanda (cartacea) di inserimento in graduatoria anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).

Gli stessi aspirano ad insegnare nella classe di concorso EEEE in quanto equiparati al personale docente della scuola primaria.

Tale aspirazione - coltivata con il conseguimento del titolo di abilitazione prescritto già dall'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - scaturisce non solo da ovvie ragioni di gratificazione e sviluppo professionale, ma anche da interessi prettamente economici.

Gli stessi ricorrenti - in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019 - hanno comunque formulato domanda entro il termine del 20 maggio 2019 per ottenere l'inserimento nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, in quanto per gli stessi non vi era l'attivazione delle apposite funzioni (per la classe di concorso EEEE) della piattaforma telematica "*Istanze on line*".

-I ricorrenti pertanto impugnano il D.M. n. 374/2019 e gli ulteriori provvedimenti (pubblicazione delle graduatorie) indicati in epigrafe.

4. Indicazione dei controinteressati:

Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate (punto 4 ordinanza TAR Lazio – Roma, III bis, n. 5647/2019 del 25.10.2019); trattasi dei soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate come da specifici decreti degli AT, per ciascun insegnamento (EEEE), ai sensi del Decreto Ministeriale impugnato; in particolare, in riferimento alle seguenti graduatorie:

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	PRIMARIA
Agrigento	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019
Alessandria	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019
Ancona	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019
Arezzo	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019
Ascoli Piceno	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019
Asti	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019
Avellino	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019
Bari	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019
Belluno	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019
Benevento	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019
Bergamo	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019

Biella	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019
Brescia	pubblicato il 08-08-2019
Brindisi	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019
Cagliari	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019
Caltanissetta	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Campobasso	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019
Caserta	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019
Catania	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019
Catanzaro	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019
Chieti	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019
Cremona	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019
Crotone	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo	decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019
Enna	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Ferrara	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019
Firenze	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019
Foggia	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019
Forlì-Cesena	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019
Frosinone	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019
Genova	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019
Gorizia	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019
Grosseto	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019
Imperia	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019
Isernia	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019
La Spezia	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019
Latina	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019
Lecce	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019
Lecco	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019
Lucca	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019
Macerata	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019
Mantova	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019
Matera	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019
Messina	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019
Milano	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019
Modena	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019

Napoli	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019
Novara	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019
Pavia	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019
Pesaro e Urbino	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019
Pescara	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019
Piacenza	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//
Pisa	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019
Pistoia	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019
Pordenone	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019
Potenza	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019
Prato	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019
Ragusa	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019
Ravenna	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019
Reggio Calabria	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019
Reggio Emilia	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019
Rieti	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019
Rimini	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019
Roma	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019
Rovigo	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019
Salerno	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019
Sassari	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019
Savona	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019
Siena	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019
Siracusa	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019
Sondrio	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019
Taranto	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019
Teramo	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019
Terni	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019
Torino	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019
Trapani	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019
Treviso	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019
Trieste	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019
Udine	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019
Varese	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019
Venezia	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019
Verbano-Cusio-Ossola	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019
Vercelli	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019

Verona	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019
Vibo Valentia	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019
Vicenza	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019
Viterbo	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 5647/2019 pubblicata in data 25.10.2019, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (anche in allegato);

- Ricorso introduttivo:

ATTO ESENTE PERCHÉ IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

STUDIO LEGALE
 AVV. FORTUNATO NIRO
 Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
 (St. Legale Avv. Salvatore Russo)
 Tel./Fax 04321500231

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sig.ri

Nominativo del ricorrente	Classe/i concorsuale/i per cui chiede l'inserimento nelle GaE	Abilitazione conseguita/e presso	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in graduatoria/e
ABBATE RAFFAELLA, C.F. BBTRFL82A55F839O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 06/05/2002	RIMINI
ALFIERI MARIA, C.F. LFRMRA63H57H243N	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 24/07/2002	ROMA
ALIBERTI GIOVANNI, C.F. LBRGNN81M14F912C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	UDINE
ALPARONE FRANCESCA, C.F. LPRFNC72T70F839N	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 14/04/2002	NAPOLI
AMORESE CARMELA, C.F. MRSCML76P65L328G	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	BARI
ANANIA ELVIRA, C.F. NNALVR80M56L259P	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 06/05/2002	AREZZO
ANTINORO FILIPPA, C.F. NTNFPF67L65D960C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/11/2002	VERONA
BARBARO MARIA LETIZIA ROSA, C.F. BRBMLT66B59G273U	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/10/2001	PALERMO
BARBUSCIO FRANCESCA, C.F.	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del	BELLUNO

BRBFNC75P60D086Z		concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	
BARILARO DOMENICA, C.F. BRLDNC72L70D988Y	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	TORINO
BARTOLOTTA UMBERTO, C.F. BRTMRT81H27B429D	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	MILANO
BOIANO CARLA, C.F. BNOCL74B43G596Q	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 18/05/2002	FROSINONE
BONOMO ELISA, C.F. BNMLSE79H52B041N	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	UDINE
BOTTINO BERNARDETTA, C.F. BTTBNR78M58A773N	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	MILANO
BUCHICCHIO MARIANGELA, C.F. BCHMNG77D55G942M	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 01/03/2002	POTENZA
CALIPARI CARMEN, C.F. CLPCMN75E591874W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	ROMA
CAMA AMELIA, C.F. CMAMLA73L63F158W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	MESSINA
CAMMARATA PIERA DANIELA, C.F. CMMPDN76C52E974T	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 23/11/2002	TRAPANI
CANNAVÒ SILVANA, C.F. CNNSVN79C63G348D	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO
CAPPELLI NUNZIATINA, C.F. CPPNZI70L53C096I	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	CHIETI
CARBONE SIMONA, C.F. CRBSMN76S50A509Q	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 17/06/2002	AVELLINO
CARIDI STEFANIA LETIZIA, C.F. CRDSFN72M65H224W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 25/10/2002	REGGIO CALABRIA
CARUSO ALESSANDRA AGATA, C.F. CRSLSN70E56C351A	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	CATANIA
CASTAGNA DOMENICA, C.F. CSTDNC77A50G273O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 22/07/2002	PALERMO
CATALANO MARIA CRISTINA, C.F. CTLMCR75P57Z112K	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	UDINE
CAVALIERE SERAFINA, C.F. CVLSFN67D44F888L	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 31/10/2002	CATANZARO
CAVALLARO ROSA, C.F. CVLRSO79H44G273Y	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 19/05/2003	TRAPANI
CENTRONE ELEONORA, C.F. CNTLNR79A53H926I	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 29/11/2001	FOGGIA
CERRITELLI ALESSANDRA, C.F. CRRLSN77M55F205T	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 27/09/2001	GROSSETO
CIAMBRONE AMELIA, C.F. CMBMLA70D41I095O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 11/10/2003	TORINO
CINELLI AURELIANA, C.F. CNLRLN71T67C352A	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	CATANZARO

COLAMINÈ ANNAMARIA, C.F. CLMNM64M57F839H	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/07/2002	NAPOLI
COLELLA PETRONILLA, C.F. CLLPRN67R55B790C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	CATANZARO
COLLALTI DONATELLA, C.F. CLLD7L70S45H501K	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	ROMA
COLURSO NICOLINA, C.F. CLRNLN66R63B519C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	CAMPOBASSO
COPPOLA ENZA, C.F. CPPNZE70C60L711R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 11/10/2001	TARANTO
CRICCHIO MARIA CRISTINA, C.F. CRCMCR78E43G273B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PERUGIA
CRISTADORO MARINELLA, C.F. CRSMNL72E69G273B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 04/12/2002	TORINO
DE ANGELIS MARIA ROSARIA, C.F. DNGMRS73L70H501V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 26/10/2002	CATANZARO
DE BERNARDO FRANCESCA, C.F. DBRFNC69M49B935S	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	CASERTA
DE GAETANO ANNAMARIA, C.F. DGTNMR74P56I234O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 05/10/2001	ANCONA
DE GAETANO GABRIELLA, C.F. DGTGRL73H67B963R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 05/10/2001	ANCONA
DE RENZO LUCIA ANTONELLA, C.F. DRNLNT67H59F537P	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	TORINO
DE SISTO SARA, C.F. DSSSRA71L46G596R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 31/07/2002	CASERTA
DI BERNARDO IVANA, C.F. DBRVNI76T49F839T	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 20/06/2002	NAPOLI
DI BIASE ROSALBA, C.F. DBSRLB74L52C632Y	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	MACERATA
DI CAPUA OLGA, C.F. DCPLGO71M52F839Q	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 04/06/2002	PARMA
DI GIOVINE ANNA MARIA, C.F. DGVNMR74S70E716T	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/09/2002	FOGGIA
DI MAIO SIMONA, C.F. DMISMN75E46F839D	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/07/2002	ROMA
DI SALVO CARMELA, C.F. DSLCML71B62H574V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 08/04/2002	NOVARA
D'ONOFRIO SALVATORE, C.F. DNFSVT78D02B519X	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 14/12/2001	UDINE
EVANGELISTA ANTONELLA, C.F. VNGNNL65T63E340P	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	FROSINONE
FELICE MARIA, C.F. FLCMRA77C58L112P	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/12/2002	UDINE
FERONE GIUSEPPINA, C.F. FRNGPP67S62I073M	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso	ROMA

		D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/06/2002	
FERRUCCI DANIELA CONCETTA PIA, C.F. FRRDLC77M61H926K	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 19/10/2001	PESCARA
FORGIONE VITTORIO, C.F. FRGVTR76R12A489Q	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 14/06/2002	UDINE
FUCCI CARMELINA, C.F. FCCCML70A66A783S	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/06/2002	CAMPOBASSO
FURCO FRANCESCA, C.F. FRCFNC75H61A176Z	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 24/10/2009	TRAPANI
FUSTO TERESA, C.F. FSTTRS81C51F537C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	CATANZARO
GIANNUBILO ROSSELLA, C.F. GNNRSL78H43D643O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 14/12/2001	CAMPOBASSO
GRAVINO LUIGIA, C.F. GRVLGU77R67L418B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 01/03/2002	UDINE
GRILLO CONSOLATA, C.F. GRLCSL76L43G348F	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 14/09/2002	PALERMO
GRISAFI PAOLA, C.F. GRSPLA74M56G273R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 08/09/2004	UDINE
GUIDONE PINA, C.F. GDNPN173C56H158C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 01/03/2002	CAMPOBASSO
IADARESTA PASQUALE, C.F. DRSPQL74L10A024D	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	CASERTA
IANDOLO DANIELA, C.F. NDLDNL87B60A509Y	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli Studi di Salerno, in data 29/10/2013	VICENZA
IARIA FAUSTO, C.F. RIAFST79H25D009G	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 01/07/2011	ALESSANDRIA
INGUAGGIATO DELIA, C.F. NGGDLE80R52G511F	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	FIRENZE
IULIANI MARIANNA, C.F. LNMN79R69E716X	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	MILANO
LA MARCA GAETANO MASSIMILIANO, C.F. LMRGNM81A19B429I	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 09/09/2002	UDINE
L'ABBATE NELLA, C.F. LBBNLL75L61F251C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO
LAGANÀ ERIKA, C.F. LGNRKE81S52F224M	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 21/03/2001	LODI
LAURIA GIUSI, C.F. LRAGS18P49B428X	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 20/09/2002	UDINE
LEO VIRISARIO ANTONIO, C.F. LVRNTN77P15G273J	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	AREZZO
LEONE MICHELE, C.F. LNEHML76E21L109C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/12/2001	NOVARA
LEPORE SILVIA, C.F. LPRSLV77T67C632A	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	CHIETI
LONI SIMONETTA, C.F. LNOSENT67M681580Y	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli studi "Guglielmo Marconi" Roma, in data 03/04/2017	CAGLIARI
LOPS NUNZIO, C.F. LPSNNZ74D25D643F	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del	FOGGIA

		concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 21/01/2002	
LUPOLI ESTER, C.F. LPLSTR82C44G596Y	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 20/06/2002	UDINE
MACCIOCCA ANTONELLA, C.F. MCCNNL65C46A123S	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 05/09/2000	FROSINONE
MADEO BINA ROSA, C.F. MDABRS76A69E678P	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	COSENZA
MAINIERI ELISABETTA, C.F. MNRLBT75S45F708F	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	UDINE
MALAFRONTI ANNA, C.F. MLFNNA77H70G813B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/04/2001	ROMA
MANCINI ROSITA, C.F. MNCRST69D58B963S	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/04/2002	CASERTA
MARCHESE ROSANNA MARIA, C.F. MRCRNN66R62E221L	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 07/03/2002	ROMA
MARINO SIMONA, C.F. MRNSMN73E54E532Q	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	ROVIGO
MARTINO ANNA MARIA, C.F. MRTNMR70M58H703F	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 24/07/2002	ROMA
MASALA VALERIA, C.F. MSLVLR74R57B354Z	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/04/2001	CAGLIARI
MATRONE GIUSEPPINA, C.F. MTRGPP76R45G190D	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli studi di Cassino, in data 21/11/2000	FROSINONE
MENDUTO GEMMA, C.F. MNDGMM71S63C129M	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 17/04/2002	NAPOLI
MIGLIONICO MONIA, C.F. MGLMNO77M65E243Z	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	CHIETI
MILAZZO CONCETTA, C.F. MLZCCT79A63B428T	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	UDINE
MILAZZO EMILIA, C.F. MLZMLE66E48C351J	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 20/07/2000	TORINO
MORREALE GAETANO, C.F. MRRG7N75D26A089W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO
MORREALE CARMELO, C.F. MRRCML81R08A089V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO
NAPOLITANO ANNA, C.F. NPLNNA72L67A580K	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 24/07/2002	ROMA
NEMBROTTE MENNA ANNALISA, C.F. NMBNLS74H68D643D	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 07/11/2001	PESARO E URBINO
NOVARIO ANTONIETTA, C.F. NVRNNT74S56G712B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 01/03/2002	UDINE
NUVOLONI MANUELA, C.F. NVLMNL78R47H501G	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 26/09/2002	MILANO
OLIVETO MARA, C.F. LVTMRA71R56G942L	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 14/09/2001	POTENZA

PALMISANO FRANCESCO, C.F. PLMFNC74H23E986Y	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/09/2002	BARI
PELLEGRINO MARIA FRANCESCA, C.F. PLLMFR73R71E791V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 24/04/2002	CASERTA
PENDENZA ITALO, C.F. PNDTLI61A15L025I	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 24/07/2002	ROMA
PENSABENE AGATA, C.F. PNSGTA81D61G273C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO
PETRELLA TIZIANA, C.F. PTRTZN65D57I804O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/03/2002	L'AQUILA
PETRELLA NADIA, C.F. PTRNDA69E67H007B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	PESCARA
PICCIANO CRISTINA, C.F. PCCST65M48B519K	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 20/09/2001	CAMPOBASSO
PINELLI GIUSEPPINA, C.F. PNLGPP70S69B275W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2002	PALERMO
PIRRUCCIO SANTA, C.F. PRRSNT77R59I754A	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	SIRACUSA
PISCITELLO IRENE, C.F. PSRCNI78P55G273M	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	MILANO
POLICARO CATERINA, C.F. PLCCRN77M59F537S	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/12/2002	TORINO
POLIMENI VINCENZA, C.F. PLMVCN81A45G288R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	MILANO
PROVENZANO MARIA, C.F. PRVMRA79E42G273P	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 15/10/2001	VERONA
RENGA LUIGI, C.F. RNGLGU75A29E791C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/1999	CASERTA
RINALDI MARIA LUISA, C.F. RNLMLS70S47G848B	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 22/03/2002	CAMPOBASSO
ROBBIANO CHIARA, C.F. RBBCHR81A71G713A	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli Studi di Firenze, in data 27/06/2006	PISTOIA
ROMANO ROSANNA, C.F. RMNRNN67C65F839C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	UDINE
RONZINO ANNALISA, C.F. RNZNLS73P45C514O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 13/09/2002	NOVARA
RUSSO VINCENZO, C.F. RSSVCN79S06Z112F	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/04/2002	CASERTA
SAGGESE ANTONIETTA, C.F. SGGNNT71S48G039N	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/04/2001	UDINE
SALETTA MARIA LUCREZIA, C.F. SLTMLC67H51F553Z	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	PALERMO
SANTILLI ANNA LUCIA FILOMENA, C.F. SNTNLC68L58H007E	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/08/2001	L'AQUILA
SERPICO CARMELA, C.F. SRPCML77S47G812V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 30/10/2002	REGGIO EMILIA

SESTO KATIUSCIA, C.F. SSTKSC73R51E532W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 26/10/2002	CATANIA
SILVESTRO ANNA, C.F. SLVNNA66T60F839A	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 04/05/2002	CASERTA
SPATARO SEBASTIANO MASSIMO, C.F. SPTSST69C26F943R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 29/10/2002	PADOVA
SPEDALE PAOLA, C.F. SPDPLA76E51G273L	EEEE	Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 23/02/2002	PALERMO
SURDI PIERA, C.F. SRDPRI81B63H700V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 19/09/2003	TRAPANI
TASSONE SIMONA CESIRA, C.F. TSSSNC74A68H224Y	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 11/10/2002	REGGIO CALABRIA
TOMARCHIO MONICA, C.F. TMRMNC78B55C351V	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 20/05/2005	UDINE
TOMEI MARIA, C.F. TMOMRA65M47G482O	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	PESCARA
TROCCHIA FRANCESCA, C.F. TRCFNC74R60F839R	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 04/05/2002	CASERTA
TROMBETTA ANTONELLA, C.F. TRMNNL74C67L259C	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 28/07/2000	AREZZO
TRUNFIO GIUSEPPE, C.F. TRNGPP78H09A509Q	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 31/05/2002	PESARO E URBINO
TUMMINELLO VALENTINA, C.F. TMMVNT78H54G273D	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO
VARGIU SARA, C.F. VRGSRA78B66F839G	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 11/06/2002	ROMA
VERAMESSA SANDRA, C.F. VRMSDR70C56C096A	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 12/03/2002	L'AQUILA
VIGGLIANI ANTONIA MARIA, C.F. VGGNNM65T45F052N	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 01/03/2002	PADOVA
ZARA MARIA CONCETTA, C.F. ZRAMCN64S49G273W	EEEE	Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative, con Concorso D.D.G. 28/07/2000, conseguita in data 10/04/2003	PALERMO

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Fortunato Niro, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, tutti elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- RICORRENTI

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano,

Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- A. del **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), **n. 374 del 24 aprile 2019**, recante norme per *“l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022”*, nella parte in cui, all'**art. 1** pur **prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata “IV”, la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analogha possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;**
- B. dell'**art. 9, del medesimo D.M. n. 374 del 2019** rubricato *“Modalità di presentazione delle domande”* nella parte in cui stabilisce che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), corredate dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, devono essere presentate entro e non oltre il **16 maggio 2019 (prorogata poi al 20 maggio 2019** in virtù di nota MIUR prot. N. 22678 del 14.05.2019) esclusivamente con **modalità telematica**, laddove, ai **commi 4 lettera a) e b) e 5** stabilisce che *“[...] Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero [...] Inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento”, presente sul sito internet del Ministero [...] Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione”; nonché dell'art. 10, del D.M. n. 374/2019, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, laddove, al comma 2, lettera b), stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5 [...]”;*
- C. dell'**art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019** rubricato *“Graduatorie d'istituto”* nella parte in cui ai **commi 1 e 2** nel prevedere *“[...] Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. [...] Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituito, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131”, non contempla analogha possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria d'istituto ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie d'istituto di I fascia, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).*
- D. dell'**art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019** rubricato *“Graduatorie d'istituto”* nella parte in cui al **comma 5 lettera a) e b)** nel prevedere *“La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero; b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento”, presente sul sito internet del Ministero stabilisce che la domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica.*

*

QUALI ATTI PRESUPPOSTI E PER QUANTO D'INTERESSE E DI RAGIONE

- E. del **D.M. n. 53 del 14/06/2012**, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.**

F. di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero IN VIA SUBORDINATA, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti, la cui specifica condizione è illustrata nel prospetto riepilogativo in epigrafe, sono tutti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale e, in quanto tali, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso PPPP, hanno presentato tempestiva domanda (cartacea) di inserimento in graduatoria anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).

Gli stessi aspirano ad insegnare nella classe di concorso EEEE in quanto - per quanto si dirà - equiparati al personale docente della scuola primaria.

Tale aspirazione - coltivata con il conseguimento del titolo di abilitazione prescritto già dall'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - scaturisce non solo da ovvie ragioni di gratificazione e sviluppo professionale, ma anche da interessi prettamente economici.

Gli stessi ricorrenti - in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019 - hanno comunque formulato domanda entro il termine del 20 maggio 2019 per ottenere l'inserimento nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, in quanto per gli stessi non vi era l'attivazione delle apposite funzioni (per la classe di concorso EEEE) della piattaforma telematica "*Istanze on line*".

*

Il DM oggi impugnato, tuttavia, con le disposizioni indicate in epigrafe, non contempla il Personale Educativo tra le categorie dei docenti abilitati che possono essere inclusi nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del 50% dei posti autorizzati annualmente dal Ministero - e, di conseguenza nelle graduatorie di prima fascia di istituto, con il punteggio a loro spettante, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), e con tutti i diritti conseguenti.

Inoltre, non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse

Il MIUR, dunque, nelle procedure di aggiornamento di cui al D.M. 374/2019, avrebbe potuto e dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita dai ricorrenti concedendo agli stessi la possibilità di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quantomeno nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Tali disposizioni, invero, contrastano con gli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, è inquadrato nel profilo professionale dei docenti.

L'art. 25 del C.C.N.L. Scuola e l'art. 398, comma 2, D. Lgs. n. 297/1994 collocano, infatti, il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili nell'area del personale docente, stabilendo che essi concorrono alla mobilità con tutto il restante personale docente e che il servizio prestato nei convitti e negli educandati è cumulabile col servizio svolto in altre classi di concorso e ad essi si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, per cui l'attività da essi svolta è da qualificare come "insegnamento" ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria.

*

Da una piana lettura di quanto sopra, emerge un'ingiustizia manifesta, un'erroneità dei presupposti, una contraddittorietà palese e ingiustificata e, quindi, una ingiustificata disparità di trattamento, tanto da comportare una violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza, dell'eguaglianza, di non discriminazione, di parità di accesso ai pubblici impieghi e, infine, di selezione pubblica in base al merito, oltreché di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

EXCURSUS NORMATIVO SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI: L. 124/1999 E IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti.

L'articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D. Lgs. 297/1994 e integrato l'art. 400 del medesimo Decreto Legislativo, nei seguenti termini:

ART. 1 (ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE):

1. *L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "Testo Unico", è sostituito dal seguente:*

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Secondo le citate disposizioni normative, l'amministrazione **determina l'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.**

Individuato il numero dei posti effettivamente disponibili nel triennio, il Ministro della Pubblica Istruzione indice altrettanti **concorsi su base regionale per la metà di quei posti.**

Espletati i concorsi regionali i **vincitori scelgono, nell'ordine in cui essi sono inseriti nelle graduatorie, il posto di ruolo** fra quelli annualmente disponibili nelle varie Province della Regione.

Gli altri vincitori attenderanno che si rendano disponibili i posti programmati per il secondo anno e per l'ultimo anno del triennio in relazione al quale il concorso è stato bandito.

Le graduatorie restano valide fino alla entrata in vigore delle graduatorie corrispondenti relative al concorso successivo: questo sia per coprire i posti programmati per il secondo e per il terzo anno, sia per sopperire alle rinunce o alle decadenze dei precedenti **vincitori assunti o in posizione da essere assunti.**

La sorte degli idonei non vincitori (ai quali possono essere aggiunti i vincitori non assunti nel primo e poi nel secondo anno nella attesa di essere assunti: questo per avere nel frattempo delle supplenze) **è quella di confluire, a domanda, nelle graduatorie provinciali** per ciascuna classe di concorso o posto di ruolo, **dalle quali** nel corso del triennio di riferimento **l'amministrazione attingerà per coprire, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria, l'altra metà dei posti messi a concorso suddivisi per anno.**

Ai sensi del medesimo art. 401, comma 2, del D. Lgs. 297/1994, infatti, le suddette graduatorie [...] sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami [...].

L'accesso ai ruoli, dunque, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria di cui all'art. 401 T.U. svolge anche **l'altra importante funzione di essere fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee**, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie di cui all'art. 401 T.U., se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di espletare un prossimo concorso ovvero di essere assunti per scorrimento della medesima graduatoria, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

IL D.L. 255/2001 E L'ARTICOLAZIONE DELLE FASCE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI.

LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE PRECEDENTI FASCE COME STRUMENTO PER SALVAGUARDARE I DIRITTI DEI DOCENTI ABILITATI CON LE PROCEDURE GIÀ REALIZZATE, SENZA ALCUNA ABROGAZIONE DEL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del **Decreto-Legge 3 luglio 2001, n. 255** (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**
- **SECONDA FASCIA:** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**
- **TERZA FASCIA,** numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo, i **nuovi aspiranti, ovvero gli**

idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata l'unica fascia integrabile con i nuovi aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito.

In particolare, sono confluiti nella suddetta terza fascia, oltre agli idonei del concorso a cattedre del 1999 e ai docenti abilitati con le SSIS, anche gli abilitati per effetto del conseguimento del Diploma di "Didattica della musica"; o per effetto del conseguimento del Diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; o per effetto della Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni nuovo percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Occorre, dunque, ribadire che la terza fascia della graduatoria è stata costituita come fascia aperta (cioè periodicamente integrabile con i nuovi abilitati) e subordinata alla prima e alla seconda fascia (composta rispettivamente dai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e dai docenti che possedevano i vecchi requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli), configurate invece come fasce ad esaurimento, ossia chiuse e non integrabili con nessun nuovo ingresso.

E, infatti, ai sensi dell'art. 401, comma 2, del Testo Unico:

"[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]"

Inoltre, ai sensi del comma 5 del citato articolo:

"[...] Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 [...]"

Tale clausola di salvaguardia, invero, ha comportato la "blindatura" della prima e della seconda fascia della graduatoria, non permeabili a nuovi inserimenti e, per questo, configurate come fasce ad esaurimento, riservate agli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999.

L'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, con il doppio canale di reclutamento ivi previsto, e la quasi contestuale indizione del concorso a cattedre con DD.DD.GG. del 31.3.1999 e del 14.4.1999, dunque, ha comportato la necessaria creazione di una terza fascia delle graduatorie, subordinata alle prime due, e configurata come fascia aperta e composta da tutti gli aspiranti che fossero risultati idonei nei concorsi a cattedra o che avessero comunque conseguito l'abilitazione.

Il carattere subordinato di tale fascia è stato ribadito dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 97/2004, infine, nel testo convertito nella L. n. 143/2004, a norma del quale:

Art. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

*

Quanto appena riferito sulla genesi storica delle tre fasce delle graduatorie di cui trattasi, dunque, rende evidente che LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO, già operata dalla legge 124/1999 per le prime due fasce di tali graduatorie, DEVE ESSERE INTESA:

- COME mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate;
- E NON COME abrogazione o deroga del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi.

L. 296/2006 E LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue:

«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di

dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico”, ha trasformato *anche* la terza fascia delle graduatorie in graduatoria a esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, così come successivamente ribadito dall'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106; nonché dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria.

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo specifico riferimento alla possibilità di un ingresso *ex novo*, ulteriore e definitivo, nella terza fascia delle graduatorie, non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi un'abrogazione del doppio canale di reclutamento per i nuovi abilitati dopo la suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia.

D.L. 216/2011 E L'ISTITUZIONE DELLA IV FASCIA COME CONFERMA DEL DOPPIO CANALE DI ASSUNZIONE INTESO QUALE *CORPUS* NORMATIVO SPECIALE DISCIPLINANTE LA MATERIA DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.

La perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario – lo ripetiamo – è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Tale legge ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale:

“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”.

Non può certo sfuggire l'analogia esistente tra:

- L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999, CON la conseguente definizione ad esaurimento delle prime due fasce delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento;
- E L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA L. 296/2006, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DEL D.L. 216/2011, CON la correlata definizione ad esaurimento della terza fascia delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l'espressione “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse”, contenuta nel D.L. 216/2011, non può che essere intesa come volontà di “BLINDARE” SOLTANTO LA TERZA FASCIA della graduatoria, e ciò proprio per realizzare il precetto normativo di cui all'art. 401, comma 2, del

Testo Unico, secondo cui “[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria [...]”.

Si noti, inoltre, che la **CHIUSURA DELLE FASCE PREGRESSE** (cioè la loro definizione ad esaurimento) e la **CREAZIONE DI UNA FASCIA SUBORDINATA E APERTA** è sempre avvenuta in correlazione con la riforma dei sistemi di formazione iniziale.

Tutto ciò considerato, a nessuno può sfuggire che l'elencazione normativa dei docenti che hanno titolo all'inserimento nella quarta fascia delle graduatorie (docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011) è meramente ricognitiva di TUTTE le procedure di abilitazioni/idoneative avviate DOPO L'INGRESSO in graduatoria:

- dei docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137);
- dei docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137)¹.
- In altri termini, l'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 ha consentito l'inserimento nella fascia aggiuntiva per TUTTI i docenti che avevano conseguito l'abilitazione DOPO la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.
- Lo sbocco naturale di ogni percorso di abilitazione nelle graduatorie per cui è causa, seppure in fascia aggiuntiva, con tutta evidenza, ha lo scopo di rispettare il collegamento esistente tra il sistema di formazione iniziale e il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, quindi, anche sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei e degli abilitati.

Infine, con l'emanazione del D.M. n. 53 del 14/06/2012, sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **NON È STATO PREVISTO** l'inserimento, nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) per la classe di concorso EEEE, del personale educativo, stante l'equipollenza all'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria.

§ § §

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA VIGENTE E ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006 E DELL'ART. 14 COMMA 2-TER, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14.

La genesi storica delle fasce delle graduatorie, concepite come strumento di salvaguardia dei precedenti percorsi di abilitazione, con conseguente progressiva configurazione ad esaurimento, inizialmente delle prime due fasce e successivamente della terza fascia, non ha mai fatto venire meno il vincolo normativo del doppio canale di reclutamento.

Ciò ha comportato la necessità di prevedere fasce subordinate ai previgenti scaglioni ad esaurimento; tali fasce subordinate – inizialmente la TERZA e oggi la QUARTA – sono destinate ad accogliere tutti i nuovi abilitati/idonei dopo la trasformazione ad esaurimento delle previgenti fasce.

Tale interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente comporta l'illegittimità degli atti impugnati per falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296, del 27/12/2006 e dell'art. 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14.

IL COMBINATO DISPOSTO DELLE DUE DISPOSIZIONI INFATTI RISPONDE AD UNA DUPLICE ESIGENZA:

- **SALVAGUARDARE** i progressi percorsi di abilitazione conferendo priorità alla stabilizzazione dei docenti già inseriti nella terza fascia, configurata ad esaurimento e dunque non più permeabile a nuovi inserimenti. (ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006).
- **MANTENERE IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO** con la creazione di una IV fascia delle suddette graduatorie; fascia aperta all'ingresso dei nuovi abilitati/idonei al fine di assicurare il necessario collegamento tra le reiterate supplenze su posti vacanti in organico di diritto e la maturazione di un punteggio di servizio utile per avanzare di posizione in graduatoria e, in tal modo,

¹ Si noti, peraltro, che i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, così come i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, invero, sono confluiti nelle graduatorie di che trattasi dopo la loro configurazione ad esaurimento.

coltivare un'aspettativa giuridicamente rilevante all'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento di tali graduatorie. (ART. 14 COMMA 2-TER, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14).

§ § §

Ricostruito il quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica, risulta ancor più evidente l'illegittimità delle norme impugnate in quanto **contrastano, in particolare, con l'art. 25 del C.C.N.L. Scuola e l'art. 398, comma 2, D. Lgs. n. 297/1994.**

Tali disposizioni richiamate **collocano il personale educativo** dei convitti e degli educandi femminili **nell'area del personale docente**, stabilendo che essi concorrono alla mobilità con tutto il restante personale docente e che il servizio prestato nei convitti e negli educandi è cumulabile col servizio svolto in altre classi di concorso e ad essi si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, per cui l'attività da essi svolta è da qualificare come "insegnamento" ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria.

Analoga questione - **circa l'equiparabilità della figura del Personale Educativo con quello della scuola primaria** - è stata già affrontata e risolta per effetto della **SENTENZA DEL TAR LAZIO - SEZ. III BIS n. 7721/2014** che ha annullato il decreto ministeriale n. 706/13 del 9 agosto 2013, avente ad oggetto: "Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014", **nella parte in cui non prevede che i corsi siano riservati anche ai docenti in possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi in tutto e per tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.**

Sulla medesima questione, inoltre, è intervenuto il **CONSIGLIO DI STATO** che, **CON ORDINANZA N. 1084/2014**, che aveva accolto **Pappello** formulato avverso l'ordinanza reiettiva della III Sez. del Tar Lazio, concedendo la misura cautelare richiesta ammettendo con riserva la ricorrente al corso.

La detta equiparazione così come confermata dai succitati provvedimenti giurisdizionali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato da ultimo ha trovato ratifiche anche dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l'accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria, e prima ancora anche dall'**art. 3 del DDG del 13 luglio 2011 che sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a Dirigente Scolastico.**

*

In particolare, il **TAR del Lazio**, con la citata pronuncia, ha chiarito come "**il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria», attestato anche dalla produzione documentale effettuata dalla ricorrente con riguardo ai contratti a tempo determinato di volta in volta stipulati con i Convitti nazionali» (così TAR Lazio sentenza n. 7721/2014).**

Più di recente, con **ordinanza 7860/2018**, sempre il TAR Lazio ha affermato "[...] considerato che l'art. 398 co. 2 T.U. di cui al d.lgs. n. 16.4.1994 n. 297 dispone l'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei docenti della scuola primaria rispetto a quello del personale educativo statuendo espressamente che: "i ruoli del personale docente sono provinciali" e che "sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari" [...] dovendo conseguentemente essere ammessi al concorso riservato agli insegnanti elementari che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2001 indetto con D.M. n. del 18.10.2018".

Con sentenza breve, poi, lo **scorso 7 gennaio 2019 (Sentenza n. 156/2019) NEL DISPORRE L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO, PER LA CLASSE DI CONCORSO EEEE**, ha ulteriormente affermato "L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare e assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. [...] La sezione, con ordinanza n.3212/2016 ha sottolineato come "il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce

L'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguglio al ruolo dei «professori di scuola primaria» [...].

È, dunque, sufficiente richiamare le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza *in subiecta materia* per affermare con sicurezza che la disposizione oggi impugnata viola platealmente:

- gli artt. 25 e ss. del CCNL,
- l'art. 398 del D. Lgs n. 297/94
- i principi affermati dagli articoli 3, comma 1, 4 comma 2, 35, 51 e 97 della Costituzione;
- i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta “Carta di Nizza”),
- i principi di buon andamento, proporzionalità e buona amministrazione.

MOTIVI IN DIRITTO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, 26, 27, 127 E 128 DEL C.C.N.L. SCUOLA DEL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 E DELL'ART. 398, COMMA 2, D. LGS. N. 297/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994.

L'art. 25 del CCNL Scuola sancisce infatti che “1. *Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.* 2. *Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandi femminili.*”

Lo stesso testo contrattuale stabilisce poi all'art. 26 che *«la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione»* e, all'art. 27, che *«il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».*

Con particolare riguardo al personale delle istituzioni educative, poi, l'art. 127 del medesimo contratto collettivo chiarisce che *«il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca»* (comma 1), per cui *«nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo»* (comma 2).

L'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 a sua volta stabilisce che “2. *I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.*”

Risulta quindi palmare l'illegittimità del DM 374/2019 nella parte in cui **NON CONTEMPLA per il personale educativo (PPPP) la possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

*

Come già anticipato, in tal senso si è espresso anche questo ill.mo Collegio in data 7 gennaio 2019 il quale ha sottolineato come “L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare e assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. [...] La sezione, con ordinanza n.3212/2016 ha sottolineato come “il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altroverso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.

La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguglio al ruolo dei

«professori di scuola primaria» [...]» - così **Sent. n. 156/2019**.

§ § §

Escludere il personale educativo (PPPP) dalla possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento **viola con tutt'evidenza il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione**.

Questa difesa non ignora le diverse modalità di abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria, purtuttavia non devono essere disattese le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si deve discostare dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale **“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”**.

Pertanto, comunque sia stata l'abilitazione conseguita, **stante l'equipollenza all'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria da parte del personale educativo**, i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2019/2022 così come dettati nel DM 374/2019, l'attività dell'amministrazione avrebbe dovuto caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, alla stregua dell'abilitazione all'insegnamento, **l'inserimento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale della scuola primaria, ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla predetta III fascia delle graduatorie ad esaurimento**.

L'esclusione per cui è causa, invero, appare ancora più paradossale, solo che si presti attenzione alla semplice circostanza:

NELL'AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE è inserito *“il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali”* [...] compreso *“il personale educativo dei convitti e degli educandi femminili”*;

Lo stesso testo contrattuale stabilisce poi **all'art. 26** che *«la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione»* e, **all'art. 27**, che *«il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica»*.

Con particolare riguardo al personale delle istituzioni educative, poi, l'art. 127 del medesimo contratto collettivo chiarisce che «il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca» (comma 1), per cui «nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo» (comma 2).

L'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 inoltre stabilisce che “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.”

E dunque, **NON CONTEMPLANDO per il personale educativo (PPPP) la possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, anche nelle graduatorie di III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento** risulta evidente che il DM 374/2019 rappresenta un caso eclatante di **irrazionale discriminazione nonostante la loro equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti della Scuola Primaria così come previsto:**

dai citati artt. del CCNL Scuola;

dall'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Ora, posta e richiamata l'equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti di scuola primaria, nonché il **possesso dell'abilitazione all'insegnamento, la disposizione oggi impugnata lede irrimediabilmente i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta “Carta di Nizza”)**.

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione oggi impugnata infligge un grave *vulnus* anche ai principi costituzionali presidiati dall'art. 4, comma secondo, della Costituzione.

L'art. 4 della Carta Fondamentale riconosce infatti al cittadino un **diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità**, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specifica richiesta dal tipo di attività.

Ed invero, non vi è chi non veda come **l'impossibilità di inserirsi nelle graduatorie di III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola**

- annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti.

Con vittoria di spese, competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis juribus

Roma, li 22.06.2019

Avv. Fortunato Niro

- **Motivi aggiunti:**

STUDIO LEGALE
AVV. FORTUNATO NIRO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel./Fax: 04321500231

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
R.G. n. 8051/19
CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
E CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sig.ri

ABBATE RAFFAELLA BBTRFL82A55F839O
ALFIERI MARIA LFRMRA63H57H243N
ALIBERTI GIOVANNI LBRGNN81M14F912C
ALPARONE FRANCESCA LPRFNC72T70F839N
AMORESE CARMELA MRSCML76P65L328G
ANANIA ELVIRA NNALVR80M56L259P
ANTINORO FILIPPA NTNFP67L65D960C
BARBARO MARIA LETIZIA ROSA BRBMLT66B59G273U
BARBUSCIO FRANCESCA BRBFNC75P60D086Z
BARILARO DOMENICA BRLDNC72L70D988Y
BARTOLOTTA UMBERTO BRTMRT81H27B429D
BOIANO CARLA BNOCL74B43G596Q
BONOMO ELISA BNMLSE79H52B041N
BOTTINO BERNARDETTA BTTBNR78M58A773N
BUCHICCHIO MARIANGELA BCHMNG77D55G942M
CALIPARI CARMEN CLPCMN75E59I874W
CAMA AMELIA CMAMLA73L63F158W
CAMMARATA PIERA DANIELA CMMPDN76C52E974T
CANNAVÒ SILVANA CNNSVN79C63G348D
CAPPELLI NUNZIATINA CPPNZT70L53C096I
CARBONE SIMONA CRBSMN76S50A509Q

CARIDI STEFANIA LETIZIA CRDSFN72M65H224W
 CARUSO ALESSANDRA AGATA CRSLSN70E56C351A
 CASTAGNA DOMENICA CSTDNC77A50G273O
 CATALANO MARIA CRISTINA CTLMCR75P57Z112K
 CAVALIERE SERAFINA CVLSFN67D44F888L
 CAVALLARO ROSA CVLRSO79H44G273Y
 CENTRONE ELEONORA CNTLNR79A53H926I
 CERRITELLI ALESSANDRA CRRLSN77M55F205T
 CIAMBRONE AMELIA CMBMLA70D41I095O
 CINELLI AURELIANA CNLRLN71T67C352A
 COLAMINÈ ANNAMARIA CLMNMR64M57F839H
 COLELLA PETRONILLA CLLPRN67R55B790C
 COLLALTI DONATELLA CLLDTL70S45H501K
 COLURSO NICOLINA CLRNLN66R63B519C
 COPPOLA ENZA CPPNZE70C60L711R
 CRICCHIO MARIA CRISTINA CRCMCR78E43G273B
 CRISTADORO MARINELLA CRSMNL72E69G273B
 DE ANGELIS MARIA ROSARIA DNGMRS73L70H501V
 DE BERNARDO FRANCESCA DBRFNC69M49B935S
 DE GAETANO ANNAMARIA DGTNMR74P56I234O
 DE GAETANO GABRIELLA DGTGRL73H67B963R
 DE RENZO LUCIA ANTONELLA DRNLNT67H59F537P
 DE SISTOSARA DSSSRA71L46G596R
 DI BERNARDO IVANA DBRVNI76T49F839T
 DI BIASE ROSALBADBSRLB74L52C632Y
 DI CAPUA OLGA DCPLGO71M52F839Q
 DI GIOVINE ANNA MARIA DGVNMR74S70E716T
 DI MAIO SIMONA DMISMN75E46F839D
 DI SALVO CARMELA DSLCML71B62H574V
 D'ONOFRIO SALVATORE DNFSVT78D02B519X
 EVANGELISTA ANTONELLA VNGNNL65T63E340P
 FELICE MARIA FLCMRA77C58L112P
 FERONE GIUSEPPINA FRNGPP67S62I073M
 FERRUCCI DANIELA CONCE'TTA PIA FRRDLC77M61H926K
 FORGIONE VITTORIO FRGVTR76R12A489Q
 FUCCI CARMELINA FCCCML70A66A783S
 FURCO FRANCESCA FRCFNC75H61A176Z
 FUSTO TERESA FSTTRS81C51F537C
 GIANNUBILO ROSSELLA GNNRSL78H43D643O
 GRAVINO LUIGIA GRVLGU77R67L418B
 GRILLO CONSOLATA GRLCSL76L43G348F
 GRISAFI PAOLA GRSPLA74M56G273R
 GUIDONE PINA GDNPN173C56H158C
 IADARESTA PASQUALE DRSPQL74L10A024D
 IANDOLO DANIELA NDLDNL87B60A509Y
 IARIA FAUSTO RIAFST79H25D009G
 INGUAGGIATO DELIA NGGDLE80R52G511F
 IULIANI MARIANNA LNIMNN79R69E716X
 LA MARCA GAETANO MASSIMILIANO LMRGNM81A19B429I
 L'ABBATE NELLA LBBNLL75L61F251C

LAGANÀ ERIKA LGNRKE81S52F224M
LAURIA GIUSI LRAJSI81P49B428X
LEO VIRISARIO ANTONIO LVRNTN77P15G273J
LEONE MICHELE LNEMH76E21L109C
LEPORE SILVIA LPRSLV77I67C632A
LONI SIMONETTA LNOSNT67M68I580Y
LOPS NUNZIO LPSNNZ74D25D643F
LUPOLI ESTER LPLSTR82C44G596Y
MACCIOCCA ANTONELLA MCCNNL65C46A123S
MADEO BINA ROSA MDABRS76A69E678P
MAINIERI ELISABETTA MNRLBT75S45F708F
MALAFRONTI ANNA MLFNNA77H70G813B
MANCINIROSITA MNCRST69D58B963S
MARCHESE ROSANNA MARIA MRCRNN66R62E221L
MARINO SIMONA MRNSMN73E54E532Q
MARTINO ANNA MARIA MRTNMR70M58H703F
MASALA VALERIA MSLVLR74R57B354Z
MATRONE GIUSEPPINA MTRGPP76R45G190D
MENDUTO GEMMA MNDGMM71S63C129M
MIGLIONICO MONIA MGLMNO77M65E243Z
MILAZZO CONCETTA MLZCCT79A63B428T
MILAZZO EMILIA MLZMLE66E48C351J
MORREALE GAETANO MRRGTN75D26A089W
MORREALE CARMELO MRRCML81R08A089V
NAPOLITANO ANNA NPLNNA72L67A580K
NEMBROTTE MENNA ANNALISA NMBNLS74H68D643D
NOVARIO ANTONIETTA NVRNNT74S56G712B
NUVOLONI MANUELA NVLMNL78R47H501G
OLIVETO MARA LVTMRA71R56G942L
PALMISANO FRANCESCO PLMFNC74H23E986Y
PELLEGRINO MARIA FRANCESCA PLLMFR73R71E791V
PENDENZA ITALO PNDILI61A15L025I
PENSABENE AGATA PNSGTA81D61G273C
PETRELLA TIZIANA PTRTZN65D57I804O
PETRELLA NADIA PTRNDA69E67H007B
PICCIANO CRISTINA PCCCST65M48B519K
PINELLI GIUSEPPINA PNLGPP70S69B275W
PIRRUCCIO SANTA PRRSNT77R59I754A
PISCITELLO IRENE PSCRNI78P55G273M
POLICARO CATERINA PLCCRN77M59F537S
POLIMENI VINCENZA PLMVCN81A45G288R
PROVENZANO MARIA PRVMRA79E42G273P
RENGA LUIGI RNGLGU75A29E791C
RINALDI MARIA LUISA RNLMLS70S47G848B
ROBBIANO CHIARA RBBCHR81A71G713A
ROMANO ROSANNA RMNRNN67C65F839C
RONZINO ANNALISA RNZNLS73P45C514O
RUSSO VINCENZO RSSVCN79S06Z112F
SAGGESE ANTONIETTA SGGNNT71S48G039N
SALETTA MARIA LUCREZIA SLTMLC67H51F553Z

SANTILLI ANNA LUCIA FILOMENA SNTNLC68L58H007E
SERPICO CARMELA SRPCML77S47G812V
SESTO KATIUSCIA SSTKSC73R51E532W
SILVESTRO ANNA SLVNNA66T60F839A
SPATAROSEBASTIANO MASSIMO SPTSST69C26F943R
SPEDALE PAOLA SPDPLA76E51G273L
SURDI PIERA SRDPRI81B63H700V
TASSONE SIMONA CESIRA TSSSNC74A68H224Y
TOMARCHIO MONICA TMRMNC78B55C351V
TOMEI MARIA TMOMRA65M47G482O
TROCCHIA FRANCESCA TRCFNC74R60F839R
TROMBETTA ANTONELLA TRMNNL74C67L259C
TRUNFIGIUSEPPE TRNGPP78H09A509Q
TUMMINELLO VALENTINA TMMVNT78H54G273D
VARGIU SARA VRGSRA78B66F839G
VERAMESSA SANDRA VRMSDR70C56C096A
VIGGIANI ANTONIA MARIA VGGNNM65T45F052N
ZARA MARIA CONCETTA ZRAMCN64S49G273

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. **Fortunato Niro**, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, tutti elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

MARIA CARMELA CIRCELLI, nata a Benevento il 03.10.1970, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, C.F. CRCMCR70R43A783Z, inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), per la Provincia di Roma

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- delle **seguenti graduatorie ad esaurimento (III fascia)**, come da **TABELLA** che segue, pubblicate, ai sensi del **DM 374/2019**, dai Dirigenti *pro tempore* degli **Uffici Scolastici Regionali** per la Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto e degli **Ambiti Territoriali Provinciali** di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa -

Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo - qui resistenti - **valide per gli anni scolastici 2019/2022**, come da tabella che segue, nelle parti in cui **tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva**, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE	PRIMARIA
Agrigento	decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019
Alessandria	decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019
Ancona	decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019
Arezzo	decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019
Ascoli Piceno	decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019
Asti	decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019
Avellino	decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019
Bari	decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019
Belluno	decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019
Benevento	decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019
Bergamo	decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019
Biella	decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna	decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019
Brescia	pubblicato il 08-08-2019
Brindisi	decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019
Cagliari	decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019
Caltanissetta	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Campobasso	decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019
Caserta	decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019
Catania	decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019
Catanzaro	decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019
Chieti	decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como	decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza	decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019
Cremona	decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019
Crotone	decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo	decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019
Enna	decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Ferrara	decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019
Firenze	decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019
Foggia	decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019
Forlì-Cesena	decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019
Frosinone	decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019
Genova	decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019
Gorizia	decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019

Grosseto	decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019
Imperia	decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019
Isernia	decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019
La Spezia	decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila	decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019
Latina	decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019
Lecce	decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019
Lecco	decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno	decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi	decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019
Lucca	decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019
Macerata	decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019
Mantova	decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara	decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019
Matera	decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019
Messina	decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019
Milano	decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019
Modena	decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza	decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019
Napoli	decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019
Novara	decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro	decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano	decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova	decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo	decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma	decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019
Pavia	decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia	decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019
Pesaro e Urbino	decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019
Pescara	decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019
Piacenza	decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//
Pisa	decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019
Pistoia	decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019
Pordenone	decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019
Potenza	decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019
Prato	decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019
Ragusa	decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019
Ravenna	decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019
Reggio Calabria	decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019
Reggio Emilia	decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019
Rieti	decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019
Rimini	decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019
Roma	decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019

Rovigo	decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019
Salerno	decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019
Sassari	decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019
Savona	decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019
Siena	decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019
Siracusa	decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019
Sondrio	decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019
Taranto	decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019
Teramo	decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019
Terni	decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019
Torino	decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019
Trapani	decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019
Treviso	decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019
Trieste	decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019
Udine	decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019
Varese	decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019
Venezia	decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019
Verbano-Cusio-Ossola	decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019
Vercelli	decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019
Verona	decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019
Vibo Valentia	decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019
Vicenza	decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019
Viterbo	decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

QUALI ATTI PRESUPPOSTI E PER QUANTO D'INTERESSE E DI RAGIONE

- G. del **D.M. n. 53 del 14/06/2012**, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.**
- H. di **tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti** che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del **diritto dei ricorrenti**, nella qualità di docenti **in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative** conseguita in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero **IN VIA SUBORDINATA**, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022.

§ § §

CONDIZIONE SOGGETTIVA E INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI

I ricorrenti, la cui specifica condizione è illustrata nel prospetto riepilogativo del ricorso introduttivo, sono tutti **in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative** conseguita in virtù di procedura concorsuale e, in quanto tali, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso PPPP, hanno presentato tempestiva **domanda (cartacea) di inserimento in graduatoria anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria).**

Gli stessi aspirano ad insegnare nella classe di concorso EEEE in quanto - per quanto si dirà - equiparati al personale docente della scuola primaria.

Tale aspirazione - coltivata con il conseguimento del titolo di abilitazione prescritto già dall'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 - scaturisce non solo da ovvie ragioni di gratificazione e sviluppo professionale, ma anche da interessi prettamente economici.

Gli stessi ricorrenti - in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019 - hanno comunque formulato domanda entro il termine del 20 maggio 2019 per ottenere l'inserimento nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, in quanto per gli stessi non vi era l'attivazione delle apposite funzioni (per la classe di concorso EEEE) della piattaforma telematica "Istanze on line".

*

Con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie specificamente indicate in epigrafe nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti o li prevedono con riserva.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e qui di seguito riassunti in sintesi.

MOTIVI IN DIRITTO

EXCURSUS NORMATIVO SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI: L. 124/1999 E IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti.

L'articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D. Lgs. 297/1994 e integrato l'art. 400 del medesimo Decreto Legislativo, nei seguenti termini:

ART. 1 (ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE):

2. *L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "Testo Unico", è sostituito dal seguente:*

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Secondo le citate disposizioni normative, l'amministrazione determina l'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.

Individuato il numero dei posti effettivamente disponibili nel triennio, il Ministro della Pubblica Istruzione indice altrettanti concorsi su base regionale per la metà di quei posti.

Espletati i concorsi regionali i vincitori scelgono, nell'ordine in cui essi sono inseriti nelle graduatorie, il posto di ruolo fra quelli annualmente disponibili nelle varie Province della Regione.

Gli altri vincitori attenderanno che si rendano disponibili i posti programmati per il secondo anno e per l'ultimo anno del triennio in relazione al quale il concorso è stato bandito.

Le graduatorie restano valide fino alla entrata in vigore delle graduatorie corrispondenti relative al concorso successivo: questo sia per coprire i posti programmati per il secondo e per il terzo anno, sia per sopperire alle rinunce o alle decadenze dei precedenti vincitori assunti o in posizione da essere assunti.

La sorte degli idonei non vincitori (ai quali possono essere aggiunti i vincitori non assunti nel primo e poi nel secondo anno nella attesa di essere assunti: questo per avere nel frattempo delle supplenze) è quella di confluire, a domanda, nelle graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso o posto di ruolo, dalle quali nel corso del triennio di riferimento l'amministrazione attingerà per coprire, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria, l'altra metà dei posti messi a concorso suddivisi per anno.

Ai sensi del medesimo art. 401, comma 2, del D. Lgs. 297/1994, infatti, le suddette graduatorie [...] sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami [...].

L'accesso ai ruoli, dunque, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

La graduatoria di cui all'art. 401 T.U. svolge anche l'altra importante funzione di essere fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie di cui all'art. 401 T.U., se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di espletare un prossimo concorso ovvero di essere assunti per scorrimento della medesima graduatoria, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **SECONDA FASCIA:** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo, i **nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).**

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata l'unica fascia integrabile con i nuovi aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito.

In particolare, sono confluiti nella suddetta terza fascia, oltre agli idonei del concorso a cattedre del 1999 e ai docenti abilitati con le SSIS, anche gli abilitati per effetto del conseguimento del Diploma di "Didattica della musica"; o per effetto del conseguimento del Diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; o per effetto della Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni nuovo percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Occorre, dunque, ribadire che la terza fascia della graduatoria è stata costituita come fascia aperta (cioè periodicamente integrabile con i nuovi abilitati) e subordinata alla prima e alla seconda fascia (composta rispettivamente dai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e dai docenti che possedevano i vecchi requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli), configurate invece come fasce ad esaurimento, ossia chiuse e non integrabili con nessun nuovo ingresso.

E, infatti, ai sensi dell'art. 401, comma 2, del Testo Unico:

"[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]"

Inoltre, ai sensi del comma 5 del citato articolo:

"[...] Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 [...]"

Tale clausola di salvaguardia, invero, ha comportato la "blindatura" della prima e della seconda fascia della graduatoria, non permeabili a nuovi inserimenti e, per questo, configurate come fasce ad esaurimento, riservate agli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999.

L'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, con il doppio canale di reclutamento ivi previsto, e la quasi contestuale indizione del concorso a cattedre con DD.DD.GG. del 31.3.1999 e del 1.4.1999, dunque, ha comportato la necessaria creazione di una terza fascia delle graduatorie, subordinata alle prime due, e configurata come fascia aperta e composta da tutti gli aspiranti che fossero risultati idonei nei concorsi a cattedra o che avessero comunque conseguito l'abilitazione.

Il carattere subordinato di tale fascia è stato ribadito dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 97/2004, infine, nel testo convertito nella L. n. 143/2004, a norma del quale:

Art. 3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso

solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

*

Quanto appena riferito sulla genesi storica delle tre fasce delle graduatorie di cui trattasi, dunque, rende evidente che **LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO**, già operata dalla legge 124/1999 per le prime due fasce di tali graduatorie, **DEVE ESSERE INTESA**:

- **COME** mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate;
- **E NON COME** abrogazione o deroga del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi.

L. 296/2006 E LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente **misure di stabilizzazione del personale precario** della scuola, ha disposto quanto segue:

«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico**”, ha trasformato **anche** la terza fascia delle graduatorie in graduatoria a esaurimento, **escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti**, così come successivamente ribadito dall'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106; nonché dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare **la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria.**

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo **specifico riferimento** alla possibilità di un ingresso *ex novo*, ulteriore e definitivo, nella **terza fascia** delle graduatorie, **non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi un'abrogazione del doppio canale di reclutamento per i nuovi abilitati dopo la suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia.**

D.L. 216/2011 E L'ISTITUZIONE DELLA IV FASCIA COME CONFERMA DEL DOPPIO CANALE DI ASSUNZIONE INTESO QUALE *CORPUS* NORMATIVO SPECIALE DISCIPLINANTE LA MATERIA DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.

La perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario – lo ripetiamo – è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Tale legge ha introdotto la **norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter**, ai sensi della quale:

“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di

concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”.

Non può certo sfuggire l’analogia esistente tra:

- **L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999, CON** la conseguente **definizione ad esaurimento delle prime due fasce** delle graduatorie (**a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi** secondo la previgente disciplina) e la **creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza)** in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento;
- **E L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 1, COMMA 605, DELLA L. 296/2006, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DEL D.L. 216/2011, CON** la correlata **definizione ad esaurimento della terza fascia** delle graduatorie (**a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi** secondo la previgente disciplina) e la **creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta)** in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l’espressione **“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse”**, contenuta nel **D.L. 216/2011**, non può che essere intesa come volontà di **“BLINDARE” SOLTANTO LA TERZA FASCIA** della graduatoria, e ciò proprio per realizzare il precetto normativo di cui all’art. 401, comma 2, del Testo Unico, secondo cui **“[...] le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria [...]”**.

Si noti, inoltre, che la CHIUSURA DELLE FASCE PREGRESSE (cioè la loro definizione ad esaurimento) e la CREAZIONE DI UNA FASCIA SUBORDINATA E APERTA è sempre avvenuta in correlazione con la riforma dei sistemi di formazione iniziale.

Tutto ciò considerato, a nessuno può sfuggire che **l’elencazione normativa dei docenti che hanno titolo all’inserimento nella quarta fascia delle graduatoria (docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011)** è meramente ricognitiva di **TUTTE** le procedure di abilitazioni/idoneative avviate **DOPO L’INGRESSO** in graduatoria:

- dei docenti che avevano frequentato il **IX ciclo SSIS** o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), attivati nell’anno accademico **2007/2008** (ai sensi dell’articolo 5-bis del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137);
- dei docenti iscritti nell’anno accademico **2007/2008** al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137)².
- In altri termini, l’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 ha consentito l’inserimento nella fascia aggiuntiva per **TUTTI** i docenti che avevano conseguito l’abilitazione **DOPO** la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.
- Lo sbocco naturale di ogni percorso di abilitazione nelle graduatorie per cui è causa, seppure in fascia aggiuntiva, con tutta evidenza, ha lo scopo di rispettare il collegamento esistente tra il sistema di formazione iniziale e il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, quindi, anche sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei e degli abilitati.

Infine, con l’emanazione del D.M. n. 53 del 14/06/2012, sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l’assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre **NON È STATO PREVISTO** l’inserimento, nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) per la classe di concorso **EEEE**, del personale educativo, stante l’equipollenza all’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria.

§ § §

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA VIGENTE E ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006 E DELL’ART. 14 COMMA 2-TER, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14.

La **genesì storica delle fasce delle graduatorie**, concepite come strumento di salvaguardia dei precedenti percorsi di abilitazione, con

² Si noti, peraltro, che i docenti che avevano frequentato il **IX ciclo SSIS** o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), attivati nell’anno accademico **2007/2008**, così come i docenti iscritti nell’anno accademico **2007/2008** al corso di laurea in **scienze della formazione primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica, invero, sono confluiti nelle graduatorie di che trattasi dopo la loro configurazione ad esaurimento.

conseguente **progressiva configurazione ad esaurimento, inizialmente delle prime due fasce e successivamente della terza fascia, non ha mai fatto venire meno il vincolo normativo del doppio canale di reclutamento.**

Ciò ha comportato la **necessità di prevedere fasce subordinate ai previgenti scaglioni ad esaurimento;** tali fasce subordinate – **inizialmente la TERZA e oggi la QUARTA** – sono destinate ad accogliere tutti i nuovi **abilitati/idonei** dopo la trasformazione ad esaurimento delle previgenti fasce.

Tale **interpretazione costituzionalmente orientata** della normativa vigente comporta l'**illegittimità degli atti impugnati per falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296, del 27/12/2006 e dell'art. 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14.**

IL COMBINATO DISPOSTO DELLE DUE DISPOSIZIONI INFATTI RISPONDE AD UNA DUPLICE ESIGENZA:

- **SALVAGUARDARE i progressi percorsi di abilitazione conferendo priorità alla stabilizzazione dei docenti già inseriti nella terza fascia, configurata ad esaurimento e dunque non più permeabile a nuovi inserimenti.** (ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 296, DEL 27/12/2006).
- **MANTENERE IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO con la creazione di una IV fascia delle suddette graduatorie; fascia aperta all'ingresso dei nuovi abilitati/idonei al fine di assicurare il necessario collegamento tra le reiterate supplenze su posti vacanti in organico di diritto e la maturazione di un punteggio di servizio utile per avanzare di posizione in graduatoria e, in tal modo, coltivare un'aspettativa giuridicamente rilevante all'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento di tali graduatorie.** (ART. 14 COMMA 2-TER, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 N. 14).

§ § §

Ricostruito il quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica, risulta ancor più evidente l'**illegittimità delle norme impugnate in quanto contrastano, in particolare, con l'art. 25 del C.C.N.L. Scuola e l'art. 398, comma 2, D. Lgs. n. 297/1994.**

Tali disposizioni richiamate **collocano il personale educativo** dei convitti e degli educandati femminili **nell'area del personale docente**, stabilendo che essi concorrono alla mobilità con tutto il restante personale docente e che il servizio prestatore nei convitti e negli educandati è cumulabile col servizio svolto in altre classi di concorso e ad essi si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, per cui l'attività da essi svolta è da qualificare come "insegnamento" ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria.

Analogha questione - **circa l'equiparabilità della figura del Personale Educativo con quello della scuola primaria** – è stata già affrontata e risolta per effetto della **SENTENZA DEL TAR LAZIO - SEZ. III BIS n. 7721/2014** che ha annullato il decreto ministeriale n. 706/13 del 9 agosto 2013, avente ad oggetto: *"Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014"*, **nella parte in cui non prevede che i corsi siano riservati anche ai docenti in possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi in tutto e per tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.**

Sulla medesima questione, inoltre, è intervenuto il **CONSIGLIO DI STATO** che, **CON ORDINANZA N. 1084/2014**, che aveva accolto l'**appello** formulato avverso l'ordinanza relettiva della III Sez. del Tar Lazio, concedendo la misura cautelare richiesta ammettendo con riserva la ricorrente al corso.

La detta equiparazione così come confermata dai succitati provvedimenti giurisdizionali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato da ultimo ha trovato ratifiche anche dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l'accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria, e prima ancora anche dall'**art. 3 del DDG del 13 luglio 2011 che sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a Dirigente Scolastico.**

*

In particolare, il **TAR del Lazio**, con la citata pronuncia, ha chiarito come **"il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto ad istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria», attestato anche dalla produzione documentale effettuata dalla ricorrente con riguardo ai contratti a tempo determinato di volta in volta stipulati con i Convitti nazionali"** (così TAR Lazio sentenza n. 7721/2014).

Più di recente, con **ordinanza 7860/2018**, sempre il TAR Lazio ha affermato *"[...] considerato che l'art. 398 co. 2 T.U. di cui al d.lgs. n. 16.4.1994 n.*

297 dispone l'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei docenti della scuola primaria rispetto a quello del personale educativo statuendo espressamente che: "i ruoli del personale docente sono provinciali" e che "sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari" [...] dovendo conseguentemente essere ammessi al concorso riservato agli insegnanti elementari che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2001 indetto con D.M. n. del 18.10.2018".

Con sentenza breve, poi, lo scorso 7 gennaio 2019 (Sentenza n. 156/2019) NEL DISPORRE L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO, PER LA CLASSE DI CONCORSO EEEE, ha ulteriormente affermato "L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare e assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. [...] La sezione, con ordinanza n.3212/2016 ha sottolineato come "il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguglio al ruolo dei «professori di scuola primaria» [...]".

È, dunque, sufficiente richiamare le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza *in subiecta materia* per affermare con sicurezza che la disposizione oggi impugnata viola platealmente:

- gli artt. 25 e ss. del CCNL,
- l'art. 398 del D. Lgs n. 297/94
- i principi affermati dagli articoli 3, comma 1, 4 comma 2, 35, 51 e 97 della Costituzione;
- i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta "Carta di Nizza"),
- i principi di buon andamento, proporzionalità e buona amministrazione.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, 26, 27, 127 E 128 DEL C.C.N.L. SCUOLA DEL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 E DELL'ART. 398, COMMA 2, D. LGS. N. 297/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell'art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994.

L'art. 25 del CCNL Scuola sancisce infatti che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del **personale docente**. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili."

Lo stesso testo contrattuale stabilisce poi all'art. 26 che «la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione» e, all'art. 27, che «il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

Con particolare riguardo al personale delle istituzioni educative, poi, l'art. 127 del medesimo contratto collettivo chiarisce che «il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca» (comma 1), per cui «nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo» (comma 2).

L'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 a sua volta stabilisce che "2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari."

Risulta quindi palmare l'illegittimità del DM 374/2019 nella parte in cui **NON CONTEMPLA per il personale educativo (PPPP) la possibilità**

di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

*

Come già anticipato, in tal senso si è espresso anche questo ill.mo Collegio in data 7 gennaio 2019 il quale ha sottolineato come *“L’illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue in via preliminare e assorbente dalla violazione degli artt. 25, 26, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell’art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994. [...] La sezione, con ordinanza n.3212/2016 ha sottolineato come “il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell’ambito dell’area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa «volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento» (art. 128). Su questa premessa, l’art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso rinvio al ruolo dei «professori di scuola primaria» [...]” - così Sent. n. 156/2019.*

§ § §

Escludere il personale educativo (PPPP) dalla possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento **viola con tutt'evidenza il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.**

Questa difesa non ignora le diverse modalità di abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria, purtuttavia non devono essere disattese le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si deve discostare dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale **“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”.**

Pertanto, comunque sia stata l'abilitazione conseguita, **stante l'equipollenza all'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria da parte del personale educativo**, i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2019/2022 così come dettati nel DM 374/2019, l'attività dell'amministrazione avrebbe dovuto caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, alla stregua dell'abilitazione all'insegnamento, **l'inserimento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento per il personale della scuola primaria, ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla predetta III fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

L'esclusione per cui è causa, invero, appare ancora più paradossale, solo che si presti attenzione alla semplice circostanza:

NELL'AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE è inserito *“il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali” [...] compreso “il personale educativo dei convitti e degli educandi femminili”;*

Lo stesso testo contrattuale stabilisce poi all'art. 26 che «la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione» e, all'art. 27, che «il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

Con particolare riguardo al personale delle istituzioni educative, poi, l'art. 127 del medesimo contratto collettivo chiarisce che «il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca» (comma 1), per cui «nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo» (comma 2).

L'art. 398, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 inoltre stabilisce che “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.”

E dunque, **NON CONTEMPLANDO** per il personale educativo (PPPP) la possibilità di essere inserito - in qualità personale abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, anche nelle graduatorie di III fascia per la classe di

concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento risulta evidente che il DM 374/2019 rappresenta un caso eclatante di irrazionale discriminazione nonostante la loro equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti della Scuola Primaria così come previsto:

dai citati artt. del CCNL Scuola;

dall'art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Ora, posta e richiamata l'equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti di scuola primaria, nonché il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, la disposizione oggi impugnata lede irrimediabilmente i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta "Carta di Nizza").

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione oggi impugnata infligge un grave *vulnus* anche ai principi costituzionali presidiati dall'art. 4, comma secondo, della Costituzione.

L'art. 4 della Carta Fondamentale riconosce infatti al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specifica richiesta dal tipo di attività.

Ed invero, non vi è chi non veda come l'impossibilità di inserirsi nelle graduatorie di III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento e, quindi, ad aspirare all'assunzione a tempo indeterminato per una classe di concorso più gratificante e/o più remunerativa determina la totale vanificazione di un percorso di studi sulla base di una condizione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Occorre osservare, in proposito, che i ricorrenti, per realizzare la propria aspirazione ad insegnare in una diversa classe concorsuale, hanno intrapreso un faticoso percorso di studi culminato nell'acquisizione di un titolo di studio che, secondo le vigenti disposizioni di legge, costituisce l'unico requisito per ottenere l'inserimento nelle dette graduatorie.

Orbene, il percorso di studio e di lavoro intrapreso dai ricorrenti è stato letteralmente spazzato via dalla disposizione del bando oggi impugnato.

Ora, come autorevolmente ricordato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 219 del 29 maggio 2002, il diritto allo studio comporta il diritto di tutti di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento.

A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la "tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, della Costituzione), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di eguaglianza.

SULLA ILLEGITTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATICA.

Gli atti amministrativi oggi impugnati hanno previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento ed inserimento di nuovi titoli. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze *on line*".

Nel caso in cui l'esclusione dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati ovvero, per quanto riguarda i ricorrenti per mezzo di raccomandata a.r., non v'è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, viola l'art. 4, cc 1 e 2 del DPR 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice.

L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dalla ricorrente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *periculum in mora*, l'illegittimità degli atti in parte *de qua* impugnati, incide gravemente e irrimediabilmente sulla posizione dei ricorrenti considerato che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento impedisce ai ricorrenti di concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato così come al conferimento delle supplenze per

la classe di concorso EEEE.

L'art. 7 del DM 374/2019 del 24.04.2019 sancisce, infatti, che *“Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.”*

Si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia sospendere l'esecutività del provvedimento in parte *de qua* impugnato, adottando le misure cautelari ritenute più idonee.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento con riserva dei ricorrenti nella **III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria)**, ovvero, **IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia)** già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito

NEL MERITO

- annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti.

Con vittoria di spese, competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

CONSIDERATO CHE

- I. - Gli odierni instanti hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8051/19 per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, **NELLA PARTE IN CUI all'art. 1 pur prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata “IV”, la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analogha possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;**

- Successivamente al deposito del ricorso, gli odierni instanti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8051/19 per ottenere l'annullamento, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso, delle graduatorie ad esaurimento (III fascia) pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, la Sicilia, la Sardegna e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Cagliari, Caserta, Macerata, Mantova, Napoli, Nuoro, Oristano, Ravenna e Vicenza valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;

CONSIDERATO CHE

- Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia,

Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva;

CONSTATATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;
- NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:
 - a. DI UN AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:
 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - l'indicazione delle amministrazioni intime;
 - un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
 - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli iscritti nelle classi concorsuali dei ricorrenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, valide per gli anni scolastici 2019/2022;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
 - l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - b. DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO recante una tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle classi concorsuali e della provincia di richiesto inserimento;
 - c. DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI NELLE graduatorie ad esaurimento (III fascia) pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, valide per gli anni scolastici 2019/2022

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 13.09.19

Avv. Fortunato Niro

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesposto atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona legale rappresentante pro tempore,

domiciliato ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** PER il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

3. **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** DI Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

4. **MARIA CARMELA CIRCELLI**, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

Il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e gli USR hanno l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'ordinanza nel quale dovrà essere inserito un avviso contenente:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 5647/2019 del 25.10.2019;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec avvocato.niro@cnfpec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza n. 5647/2019 del 25.10.2019.

Al presente Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale dei motivi aggiunti;

- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. n. 5647/2019 del 25.10.2019
- 4) Distinto versamento quota Pubblici Proclami;
- 5) File elenco controinteressati

Roma, 25.10.2019

Avv. Fortunato Niro